

Civile Ord. Sez. 5 Num. 21368 Anno 2026
Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE
Relatore: DE SIMONE MASSIMILIANO
Data pubblicazione: 23/06/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1747/2021 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- ricorrente -

contro

Meli Calogero, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Rabiolo, giusta
procura agli atti;

- controricorrente -

nonché contro

ASD Gaudium basket, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- intimata -

Li Calzi Gianluca;

- intimato -

Riscossione Sicilia s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- intimata -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 6290/2020, depositata il 12/11/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dal Consigliere Massimiliano De Simone.

FATTI DI CAUSA

1. L'Agenzia delle Entrate ha notificato all'Associazione Sportiva Dilettantistica Gaudium Basket (di seguito: ASD) e a Calogero Meli, quale legale rappresentante e coobbligato in solido ex art. 38 cod. civ., gli avvisi di accertamento n. TY504T103354/2013, per l'anno 2009, n. TY504T103402/2013, per l'anno 2010, e n. TY504T103403/2013, per l'anno 2011.

Successivamente, sono stati sottoscritti i tre accertamenti per adesione n. TY5A4T100263/2014, n. TY5A4T100264/2014, e n. TY5A4T100265/2014 per gli anni 2009, 2010 e 2011.

Stante il mancato versamento delle rate successiva alla prima, l'Ufficio ha poi proceduto al recupero del credito, iscrivendo a ruolo le somme dovute in virtù degli accertamenti con adesione, oltre interessi e sanzioni, sia nei confronti dell'ASD che nei confronti di Calogero Meli, per poi far notificare da Riscossione Sicilia s.p.a., ad entrambi i soggetti, le relative cartelle esattoriali n. 20120180004107895001, n. 2812010000107856001 e n. 28120100006107586001.

2. Calogero Meli ha impugnato le cartelle allegando la propria estraneità alla procedura di riscossione. Nel corso del giudizio è intervenuto Gianluca Li Calzi, in proprio, rivendicando la propria legittimazione passiva a rispondere del debito tributario, in quanto attuale presidente dell'ASD.

La CTP di Agrigento, con sentenza n. 264/19, ha dichiarato inammissibile l'atto di intervento di Li Calzi e ha rigettato il ricorso, sul presupposto che

la soggettività passiva del rapporto d'imposta per le annualità interessate dall'accertamento permane in capo a Meli, quale coobbligato dell'ASD.

3. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con la sentenza n. 6290/09/20, ha accolto l'appello del contribuente e ha dichiarato la nullità della cartella di pagamento emessa nei confronti di Meli, sul rilievo che quest'ultimo è rimasto estraneo all'accertamento con adesione, ossia al provvedimento che regge l'iscrizione a ruolo, dato che egli non era più il legale rappresentante dell'ente alla data di sottoscrizione del verbale conclusivo della procedura concordataria. La CTR ha anche rigettato l'appello incidentale di Li Calzi.

4. Avverso la sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate, con atto affidato a due motivi. Meli resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l'Agenzia delle Entrate lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 38 cod. civ., sul rilievo che Meli è stato il legale rappresentante dell'Associazione fino al 29.5.2013 e che, in tale veste, ha firmato le dichiarazioni dei redditi dell'ente negli anni interessati dall'accertamento, tanto è vero che ha ricevuto la notifica, in proprio, dei relativi avvisi. La CTR avrebbe, quindi, errato nel ritenere l'odierno controricorrente non corresponsabile delle obbligazioni societarie.

2. Con il secondo motivo l'Ufficio lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., il mancato esame, da parte della CTR, di un fatto decisivo per la definizione della controversia, evidenziando che, dopo la notifica dell'avviso di accertamento all'ASD e a Meli, quest'ultimo quale destinatario in proprio ex art. 38 cod. civ., è stata presentata istanza di accertamento con adesione dall'avv. Rabiolo in nome e per conto, giusta procura a margine dell'istanza medesima, sia dell'ASD, sia dello stesso Meli (la procura, difatti, risulta sottoscritta anche da quest'ultimo, in proprio), il

che radica il successivo accertamento con adesione anche in capo a quest'ultimo, a nulla rilevando che lo stesso avvocato Rabiolo abbia sottoscritto il verbale conclusivo dell'adesione "*n.q. di delegato dell'associazione*" e non di Meli, dovendo far fede, ai fini della imputazione della titolarità passiva dell'accertamento, solo il mandato in atti, mai revocato dall'odierno controricorrente.

3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.

4. In primo luogo va tenuta in disparte la questione relativa alla titolarità, in capo al Meli, della legale rappresentanza dell'ASD negli anni che formano oggetto dell'accertamento, circostanza che risulta tutt'altro che pacifica (posto che l'Ufficio sostiene che il subentro di Li Calzi sia collocabile, cronologicamente, al 29.5.2013, mentre Meli fa rimontare il passaggio di consegne al 27.7.2010) ma che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere evidenziata impugnando l'avviso originario, laddove invece, essendo decorso il relativo termine ed essendo intervenuta l'iscrizione a ruolo del credito, la legittimazione passiva dell'odierno controricorrente, quale coobbligato in solido a rispondere dell'accertamento, non può essere più messa in discussione.

5. A tale riguardo, appare opportuno rammentare che questa Corte ha precisato che la responsabilità solidale ex art. 38 cod. civ. non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia *ex lege*, assimilabili alla fideiussione (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 25748 del 24/10/2008; Cass. n. 29733 del 29/12/2011). D'altro canto, la *ratio* della previsione di una responsabilità personale e solidale, in aggiunta a quella del fondo comune, delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, è volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente, con le esigenze di tutela

dei creditori (che abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio di dette persone), e trascende, pertanto, la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell'ambito della compagine sociale, ricollegandosi piuttosto ad una concreta ingerenza dell'agente nell'attività dell'ente (conf., Cass. n. 5746 del 12/03/2007).

6. Il principio suesposto, in riferimento alla responsabilità solidale, ex art. 38 cod. civ., di coloro che agiscono in nome per conto dell'associazione non riconosciuta, ponendo in essere, a prescindere dalla rappresentanza formale dell'ente, la concreta attività negoziale riferibile all'associazione stessa, è stato, poi, ritenuto, da questa Corte, applicabile anche ai debiti di natura tributaria (Cass. n. 16344 del 17/06/2008; Cass. n. 19486 del 10/09/2009; v. anche Cass. n. 25650 del 15/10/2018), pur senza trascurare, tuttavia, una caratteristica fondamentale che connota siffatte obbligazioni.

Si è, infatti, rilevato, in proposito, che il principio in questione non esclude che per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale ma *ex lege*, al verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, anche in via presuntiva (Cass. n. 3093 del 09/02/2021; Cass. n. 36470 del 13/12/2022; Cass. n. 3745 del 19/02/2026).

7. E' evidente, quale precipitato logico - giuridico di tale postulato, che gli adempimenti relativi alla presentazione della dichiarazione possano afferire ad annualità d'imposta che almeno in parte non siano comprese nel periodo in cui il rappresentante abbia partecipato alla gestione dell'ente, perché non ancora a ciò preposto, o addirittura all'intera annualità, come in ipotesi di formazione e presentazione di dichiarazione integrativa (Cass. n. 3093/2021).

8. Orbene, va rilevato che, pur se l'odierno controricorrente ha conferito espresso mandato all'avv. Rabiolo per la definizione dell'accertamento in forma concordata, non risulta che quest'ultimo abbia sottoscritto, in data 2.5.2014, il relativo verbale anche per conto di Meli; anzi, il predetto procuratore ha espressamente dichiarato, in tale occasione, di intervenire nella qualità di delegato dell'ASD (cfr. documenti in atti).

9. Per il coobbligato Meli, quindi, non si è prodotto l'effetto deflattivo ma sono rimasti inalterati e pienamente in vigore gli avvisi di accertamento originari. Sul punto, è il caso di rammentare la recente sentenza delle Sez. 5, 14/10/2024, n. 26618, nella cui parte motiva è chiarito che l'accertamento con adesione si perfeziona con la sottoscrizione del relativo verbale e che, quindi, il rapporto d'imposta tra l'amministrazione e il contribuente - che ha sottoscritto - è regolato definitivamente da tale ultimo atto, mentre il versamento degli importi dovuti rappresenta una condizione legale unilaterale di adempimento, posta nell'interesse della sola amministrazione.

10. Naturale conseguenza di quanto sopra evidenziato è che il verbale di adesione del 2.5.2014 costituisce titolo idoneo alla riscossione, non dovendosi intendere siccome caducato con contestuale reviviscenza degli atti impositivi originari rispetto al soggetto che ha prestato adesione.

11. Tuttavia, e diversamente da quanto opinato dalla CTR, ciò non implica che l'Agenzia delle Entrate sia legittimata a richiedere il pagamento delle somme derivanti dall'accertamento solo all'ente, sul presupposto che quest'ultimo è stato l'unico finalizzatore della procedura concordataria. Il rapporto giuridico di imposta, difatti, rimane unitario, benché mitigato, negli importi, nei soli confronti dell'ASD, e legittima l'Ufficio all'azione di recupero anche nei confronti di Meli, a prescindere dal titolo dell'iscrizione a ruolo, che, nei confronti di quest'ultimo, è costituito dagli avvisi di accertamento esecutivi originariamente notificati, divenuti definitivi nei suoi confronti per la mancata impugnazione.

12. In tale ottica, il controricorrente va considerato come privo di un concreto interesse a contraddire la pretesa, nei termini in cui è stata formulata dall'AE, essendo stato destinatario di una pretesa esattoriale agganciata, in concreto, al più favorevole importo del verbale di adesione e non al maggiore importo, che sarebbe stato possibile (e, verosimilmente, più corretto) azionare, e di cui agli avvisi di accertamento.

13. Non essendosi, il giudice di appello, uniformato ai principi sopra enunciati, la sentenza impugnata deve essere perciò cassata e, per l'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado territorialmente competente, in diversa composizione, per un nuovo esame. Il giudice del rinvio procederà anche alla liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.

Il Presidente

Giuseppe Fuochi Tinarelli